

Decreto legge Competizioni sportive

(decreto legge 5.10.2018, n. 115, pubblicato in G.U. n. 233 del 6.10.2018)

Articolo 1

- c. 1: sono apportate le seguenti **modifiche** al Codice del processo amministrativo (di seguito, “c.p.a.”)
 - a) il **rito abbreviato** di cui all’art. 119 c.p.a. si applica anche provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche
 - b) rientrano nella **giurisdizione esclusiva del g.a.** di cui all’art. 133 c.p.a. le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche
 - c) appartengono alla **competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma**, di cui all’art. 135 c.p.a. le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche
 - d) per le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, è introdotto un inedito **appello cautelare** avverso le misure cautelari *ante causam* e le misure cautelari monocratiche. E’ possibile, infatti, appellare al Consiglio di Stato i decreti di accoglimento, finché efficaci, *“nei soli casi in cui l’esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare”*. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata
- c. 2: il CONI può avvalersi del **patrocinio autorizzato** dell’Avvocatura dello Stato
- c. 3: oltre al c.p.a. sono apportate modifiche all’art. 3, c. 1, del decreto legge n. 220/2003, il quale dispone ora: - sono **riservate** alla giurisdizione esclusiva del g.a. e alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, *“le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”*; - per le stesse controversie è **esclusa** ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo Statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi che *“decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni ... siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato”*
- c. 4: le nuove norme processuali si applicano anche **ai processi ed alle controversie in corso**. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere **riproposte** dinanzi al

Tar nel termine di 30 gg. decorrente dalla data di entrata in vigore del d.l. e con gli effetti di cui all'articolo 11, c. 2, c.p.a. (*translatio iudicii*). Nello stesso termine possono essere **impugnate in sede giurisdizionale** le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. per le quali siano pendenti i termini di impugnazione

- c. 5: dall'attuazione delle nuove disposizioni **non** devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 2

- c. 1: il decreto-legge **entra in vigore** il giorno successivo alla pubblicazione in GU, *id est* il 7.10.2018